

A.U.P.I. - Associazione Unitaria Psicologi Italiani

REGOLAMENTO REGIONALE SICILIA

(ex art. 10 DELLO STATUTO NAZIONALE)

Art. 1

(Oggetto del regolamento)

Il presente Regolamento è emanazione applicativa dello Statuto Nazionale dell'A.U.P.I. del quale vengono accettati scopi, finalità e obiettivi così come definiti negli artt. 1, 2, 3 e 4. Il Regolamento stabilisce i criteri per la composizione, l'elezione e il funzionamento delle Sezioni Regionali e Provinciali nelle quali è articolata l'AUPI.

Art. 2

(Articolazioni territoriali dell'AUPI)

Sono organi direttivi ed esecutivi dell'AUPI REGIONALE:

- a) il Congresso Regionale;
- b) il Comitato Direttivo Regionale;
- c) la Segreteria Regionale

Sono organi direttivi ed esecutivi dell'AUPI PROVINCIALE:

- a) il Congresso provinciale;
- a) la Segreteria Provinciale

Art. 3

(Congresso Regionale)

Il Congresso Regionale è il massimo organo deliberante della struttura organizzativa dell'A.U.P.I. Regionale:

- a) determina gli orientamenti e le strategie di politica sindacale regionale dell'A.U.P.I., tenendo conto delle direttive nazionali;
- b) elegge la Segreteria Regionale;

Il Congresso Regionale si riunisce di norma ogni 4 anni.

E' convocato in via straordinaria dalla Segreteria Nazionale e su richiesta della Segreteria Regionale o di almeno un terzo degli iscritti.

Il lavoro del Congresso Regionale si svolge secondo il presente Regolamento. Il Comitato Direttivo Regionale stabilisce le norme per lo svolgimento dei lavori congressuali, nomina la Commissione congressuale, formata da tre componenti e integrata da un rappresentante della Commissione congressuale nazionale, che verifica anzitutto i poteri dei delegati.

Il Congresso Regionale:

- elegge il Presidente, un Vice-presidente ed un Segretario verbalizzatore;
- delibera sull'ordine dei propri lavori

Partecipano al Congresso i delegati espressamente eletti nei Congressi Provinciali in proporzione di un delegato ogni 3 iscritti.

Per essere valida la seduta, devono essere rappresentati almeno tre quarti delle deleghe.

Le decisioni sono prese a maggioranza qualificata dei due terzi dei voti rappresentati, se in convocazione straordinaria; a maggioranza assoluta se in convocazione ordinaria.

Art. 4
(Comitato Direttivo Regionale)

Il Comitato Direttivo Regionale rappresenta l'organo di direzione politica dell'A.U.P.I. regionale nell'ambito degli orientamenti decisi dal Congresso. Spetta al Comitato Direttivo verificare le linee di iniziativa e di azione dell'A.U.P.I. nel territorio regionale. Approva annualmente il piano economico e il rendiconto di fine anno, predisposti dalla Segreteria regionale.

Il Comitato Direttivo Regionale è composto dai componenti della Segreteria Regionale, dai Segretari Provinciali, dai delegati aziendali (a condizione che risultino iscritti all'AUPI almeno 1/3 degli psicologi presenti nell'Azienda), da 1 rappresentante dei Liberi Professionisti, da 1 rappresentante dei convenzionati, da 1 rappresentante degli studenti in psicologia, da 1 rappresentante dei non occupati, rispettivamente eletti all'interno delle singole categorie, a condizione che la categoria di riferimento abbia almeno 15 iscritti nella Regione.

In caso di assenza un componente di diritto può delegare un altro componente del Comitato. Si può ricevere una sola delega.

E' convocato dalla Segreteria Regionale almeno una volta ogni quattro mesi o quando la sua convocazione viene richiesta da almeno 2/3 dei membri del Comitato.

La convocazione è valida se presente la maggioranza assoluta.

Le deliberazioni vengono prese con voto palese a maggioranza assoluta dei presenti. Si ricorre al voto segreto quando si delibera sulle persone.

Può avanzare mozione di sfiducia nei confronti della Segreteria con voto segreto. Se almeno 2/3 dei membri effettivi esprimono sfiducia alla Segreteria, va convocato un Congresso Regionale straordinario per il rinnovo delle cariche da tenersi entro 60 giorni.

L'assenza consecutiva, non formalmente giustificata e tempestivamente comunicata, a tre riunioni del Consiglio Direttivo determina la decadenza dalla carica di componente del Direttivo, di Segretario Regionale e/o Provinciale e conseguentemente la convocazione del rispettivo congresso per la sostituzione.

Art. 5
(Segreteria Regionale)

La Segreteria Regionale è l'organismo che assicura, in sinergia con il Comitato Direttivo Regionale, la gestione politica, organizzativa ed operativa dell'A.U.P.I. regionale.

E' composta dal Segretario Regionale, dal Vice-Segretario e da un Tesoriere.

La Segreteria Regionale è eletta direttamente dal Congresso Regionale. Viene eletta la lista più votata.

Il Segretario Regionale rappresenta e assicura la direzione e il coordinamento ordinario e continuativo delle attività nella Regione. Mantiene i rapporti con Enti, Istituzioni e altre Associazioni a livello regionale.

Per Statuto è componente di diritto del Comitato Direttivo Nazionale e della Conferenza delle Regioni, alla quale può designare in sostituzione un proprio delegato.

La Segreteria Regionale si riunisce, su convocazione del Segretario o su richiesta dei 2/3 dei componenti, almeno una volta ogni due mesi.

La Segreteria attua le decisioni del Comitato Direttivo, assicura la direzione quotidiana e di coordinamento delle attività, mantiene rapporti con la Segreteria Nazionale, con le Segreterie Provinciali, con le altre organizzazioni sindacali; provvede all'organizzazione interna, promuovendo uffici e servizi per i propri iscritti, curando in particolare l'informazione.

Nell'ambito dei finanziamenti assegnati annualmente dalla Tesoreria Nazionale, la Segreteria Regionale predispone annualmente un piano economico di spesa e il rendiconto a fine anno, che presenta per l'approvazione al Comitato Direttivo Regionale.

Con apposita deliberazione, d'intesa con il Comitato Direttivo, la Segreteria Regionale dispone le percentuali spettanti alle sezioni provinciali e agli organi direttivi regionali, come rimborso spese, e le relative procedure di spesa.

Delibera su tutte le questioni che rivestono carattere d'urgenza, relazionando in merito al Comitato Direttivo Regionale nella successiva riunione.

Art. 6
(Assemblea Regionale)

L'Assemblea Regionale degli iscritti viene convocata dal Comitato Direttivo Regionale ogni qualvolta si presenti la necessità di promuovere una partecipazione ampia e diretta degli iscritti alle attività sindacali (informazione, confronto, orientamento) con finalità consultive.

Art. 7
(Segreterie Provinciali e Congresso Provinciale)

I Segretari Provinciali rappresentano sindacalmente l'A.U.P.I. presso gli Organismi o Enti su base provinciale. Sono eletti ogni quattro anni dal Congresso Provinciale, costituito dall'Assemblea provinciale degli iscritti, su candidature individuali.

I Segretari Provinciali sono membri di diritto del Comitato Direttivo Nazionale, secondo le modalità previste dal Regolamento del Comitato Direttivo Nazionale con meccanismo dinamico, legato agli iscritti della provincia, che ne regola l'accesso e la decadenza.

Sono membri di diritto del Comitato Direttivo Regionale. Promuovono l'attività del sindacato a livello provinciale; mantengono contatti permanenti con gli iscritti della provincia e con la Segreteria Regionale, convocano il Congresso Provinciale.

Si fa carico ai Segretari Provinciali di predisporre, sulla base dello Statuto e del presente Regolamento Regionale, eventuali articolazioni provinciali, che tengano conto di specifiche esigenze territoriali, al fine di garantire la massima rappresentatività e partecipazione, indicandole nel presente regolamento.

Eventuali delegati di Sezione o Azienda vengono eletti ogni quattro anni dalle rispettive assemblee degli iscritti. Organizzano l'attività sindacale all'interno dell'Azienda o Sezione con le modalità previste dallo Statuto dei Lavoratori e dai contratti di categoria. Mantengono rapporti permanenti con gli iscritti, con i Segretari Provinciali e con la Segreteria Regionale.

Al fine di favorire l'aggregazione e la partecipazione degli iscritti vanno promossi poli di riferimento a livello provinciale e regionale per le diverse categorie: liberi professionisti, convenzionati, dipendenti degli Enti locali, non occupati, studenti di psicologia.

Art. 8
(Incompatibilità)

La carica di dirigente sindacale dell'AUPI è incompatibile con quella di dirigente di altre organizzazioni sindacali.

Art. 9
(Revisione del Regolamento)

Il presente Regolamento può essere modificato, su proposta della Segreteria Regionale, dal Direttivo Regionale. Ogni modifica deve essere approvata da dalla Conferenza delle Regioni.